

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3828

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MARINI, DEL TURCO, MANIERI
e MELONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 1999

Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme
per l’elezione della Camera dei deputati

ONOREVOLI SENATORI. - La Repubblica italiana continua ad essere caratterizzata dalla ormai cronica incapacità di avere governi di legislatura.

L'età media dei governi, nel periodo 1994-1998, è stata la stessa di quella dei decenni precedenti.

La nuova legge elettorale, varata nel 1993, non ha dato, come era negli auspici del legislatore, la stabilità di governo di cui il nostro Paese necessita.

Va detto, tuttavia, che non è con la modifica della sola legge elettorale che si può garantire governabilità e stabilità.

Occorre una riforma costituzionale che intervenga a modificare il sistema, rendendo ciò che potrebbe essere definita una democrazia governante.

Inoltre, va sottolineato che ciò che caratterizza le democrazie moderne è che in esse esiste uno stretto legame tra potere legislativo e potere esecutivo.

Il concetto di democrazia governante racchiude in sé almeno due ragioni essenziali:

a) che dalle urne esca una maggioranza parlamentare certa;

b) che i partiti, che di tale maggioranza fanno parte, siano vincolati all'obbligo di cooperare per l'intera durata della legislatura.

Per far sì che si verifichino queste condizioni, in un Paese come l'Italia nel quale occorre garantire la presenza rappresentativa di tutte le espressioni politico-culturali, è necessario il ritorno al sistema elettorale proporzionale, ancorché corretto con una soglia di sbarramento al 4 per cento, posto che il sistema maggioritario, in qualsivoglia

forma lo si voglia introdurre, inevitabilmente, eliminerebbe la presenza rappresentativa di alcune forze politiche, configurandosi, nel nostro Paese, come un grave *vulnus* alla democrazia rappresentativa e, come dimostra l'esperienza degli ultimi quattro anni, non essendo i parlamentari sottoposti a vincolo di mandato, produrrebbe devastanti fenomeni di trasformismo parlamentare.

Al contrario, un sistema proporzionale, con una soglia d'accesso che eviti la frammentazione e con l'introduzione di un premio di maggioranza alla coalizione vincente, produce le condizioni atte a formare un Parlamento «espressivo» e di garanzia di tutte le famiglie politico-culturali, ma soprattutto un Parlamento «strumentale», capace di esprimere un Esecutivo che goda di un'ampia maggioranza.

Peraltro, poiché tale meccanismo di elezione da solo non è sufficiente a evitare un rigurgito di rissosità partitocratica, con ricorso a furbizie che potrebbero avere conseguenze destabilizzanti per la stabilità del governo, pare indispensabile introdurre un sistema di clausole che vincolino i partiti apparentati al nome del *Premier* indicato sulla scheda elettorale.

In tal modo dalle urne uscirebbero due indicazioni chiare: la maggioranza parlamentare ed il capo dell'Esecutivo.

Con apposito disegno di legge costituzionale, si propone, inoltre, che la Camera dei deputati venga sciolta nel caso in cui si verifichino le dimissioni di almeno il 50 per cento più uno dei deputati o nel caso che venga approvata una mozione di sfiducia all'Esecutivo con il voto del 50 per cento più uno dei deputati.

Con la stessa proposta si prevede anche che la Camera dei deputati non possa essere sciolta nel caso in cui vi sia impedimento del Primo Ministro nello svolgimento delle sue funzioni: in questo caso gli subentra il

Vice *premier*, nominato dal Presidente tra i Ministri del Gabinetto, il quale può subentrare tanto in via transitoria quanto in via definitiva in caso di dimissioni o decesso del *Premier*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *1.* La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

2. Il territorio dello Stato è ripartito in circoscrizioni elettorali coincidenti con il territorio delle province.

3. 1 seggi sono attribuiti secondo il metodo proporzionale. La ripartizione dei seggi fra le liste e i gruppi di liste fra loro collegate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, che abbiano ottenuto, su scala nazionale, almeno il 4 per cento dei voti validi, ha luogo con le modalità indicate nell'articolo 77».

2. La tabella A allegata al testo unico n. 361 del 1957 è abrogata.

Art. 2.

1. All'articolo 3 del testo unico n. 361 del 1957, le parole «, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico,» sono soppresse.

Art. 3.

1. L'articolo 4 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *1.* Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve

essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. La votazione per l'elezione della Camera dei deputati avviene su un'unica scheda, la quale reca i contrassegni delle liste concorrenti. L'elettore può manifestare una sola preferenza, da indicare su un'apposita riga tracciata accanto al contrassegno di lista.

3. Più liste possono essere collegate fra loro, in forza di dichiarazione resa dai rispettivi delegati all'atto della presentazione della lista; il collegamento è efficace per le dichiarazioni che risultino convergenti.

4. Ciascuna lista o gruppo di liste collegate deve indicare il nominativo di un candidato Presidente del Consiglio dei ministri.

5. I contrassegni di ciascuna delle liste fra loro collegate sono riprodotti di seguito, senza soluzione di continuità, nella scheda e sono circoscritti da un rettangolo, nel quale è, altresì, compresa l'indicazione del nominativo del candidato Presidente del Consiglio dei ministri espresso unitariamente».

Art. 4.

1. All'articolo 14, primo comma, del testo unico n. 361 del 1957, dopo le parole «che intendono presentare» sono soppresse le seguenti: «candidature nei collegi uninominali o» e dopo le parole «di voler distinguere» sono soppresse le seguenti: «le candidature nei collegi uninominali o».

2. All'articolo 14, terzo comma, del testo unico n. 361 del 1957, le parole: «, sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,» sono soppresse.

3. All'articolo 17, primo comma, del testo unico n. 361 del 1957, le parole: «delle candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse.

Art. 5.

1. Gli articoli 18 e 18-*bis* del testo unico n. 361 del 1957 sono abrogati.

Art. 6.

1. All'articolo 20 del testo unico n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono soppresse le parole: «o le candidature nei collegi uninominali»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Insieme con le liste dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione della lista, firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.»;

c) al terzo comma, sono soppresse le parole: «, e, per le candidature nei collegi uninominali, la iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali collegi»;

d) al quinto comma, sono soppresse le parole: «Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali»;

e) al sesto comma, sono soppresse le parole: «nè più di una candidatura di collegio uninominale»;

f) al settimo comma, sono soppresse le parole: «o della candidatura nei collegi uninominali» e le parole: «o la candidatura nei collegi uninominali».

Art. 7.

1. All'articolo 21, secondo comma, del testo unico n. 361 del 1957, sono soppresse le parole: «delle candidature nei collegi uninominali e» e le parole: «a ciascuna candidatura nei collegi uninominali e».

Art. 8.

1. All'articolo 22 del testo unico n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) ai numeri 1) 2) e 3), sono sopresse le parole: «le candidature nei collegi uninominali e»;

2) ai numeri 4) e 5), sono sopresse le parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;

3) il numero 7) è abrogato;

b) al secondo comma, le parole: «di ciascun candidato nei collegi uninominali e» sono sopresse;

c) al terzo comma, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono sopresse.

Art. 9.

1. All'articolo 23, primo e secondo comma, del testo unico n. 361 del 1957, sono sopresse le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e».

Art. 10.

1. Ogni riferimento al candidato o ai candidati nei collegi uninominali e relativi delegati e rappresentanti, contenuto negli articoli 24, 25 e 26 del testo unico n. 361 del 1957, è soppresso.

Art. 11.

1. All'articolo 30 del testo unico n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 4) sono sopresse le parole: «tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e»;

b) al numero 6) sono soppresse le parole: «dei candidati nel collegio uninominale e».

Art. 12.

1. L'articolo 31 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 31. - 1. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle allegate al presente testo unico; le schede riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui agli articoli 4 e 24, tenendo presente che, ai fini dell'ordine di stampa nelle schede, i contrassegni delle liste fra loro collegate vengono sorteggiati unitariamente.

2. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate».

Art. 13.

1. I riferimenti ai candidati nei collegi uninominali, ai loro rappresentanti, al manifesto che ne contiene i nominativi ed alle schede per la loro elezione, contenuti negli articoli 40, terzo comma, 41, primo comma, 42, quarto e settimo comma, 45, ottavo comma, e 48, primo comma, del testo unico n. 361 del 1957, sono soppressi.

Art. 14.

1. All'articolo 58 del testo unico n. 361 del 1957, sono apportate le modifiche seguenti:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando del certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in

apposito plico, estrae dall'apposita cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata, insieme alla matita copiativa.»;

b) al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.» e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommatata.»;

c) il sesto comma è abrogato.

2. L'articolo 59 del testo unico n. 361 del 1957 è abrogato.

Art. 15.

1. All'articolo 62 del testo unico n. 361 del 1957, le parole «1e schede» sono sostituite dalle seguenti: «la scheda».

Art. 16.

1. Dopo l'articolo 63 del testo unico n. 361 del 1957 è inserito il seguente:

«Art. 63-bis. - 1. Il voto si esprime indicando il contrassegno che si vuole votare, cui è collegato il candidato Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 4.

2. Nel caso in cui l'elettore non abbia apposto alcun segno su nessun contrassegno di lista ma abbia posto la propria preferenza per il candidato Presidente del Consiglio dei ministri, il voto non viene attribuito a nessuna delle singole liste anche se concorre al numero complessivo di voti attribuiti al gruppo di liste collegate, ovvero alle singole liste, cui corrisponde il nominativo del predetto candidato».

Art. 17.

1. Il Titolo V del testo unico n. 361 del 1957, concernente lo scrutinio, riacquista efficacia nel testo vigente precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1993, n. 277, intendendosi in ogni caso sostituiti i riferimenti ai voti di preferenza, ivi contenuti, con i riferimenti all'unico voto di preferenza che l'elettore può esprimere, e con le ulteriori modifiche di cui al presente articolo.

2. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 77 del testo unico n. 361 del 1957, nel testo vigente ai sensi del comma 1 del presente articolo, è sostituito dal seguente:

«2) provvede al provvisorio riparto dei seggi cui concorrono le liste non collegate e i gruppi di liste collegate tra loro. A tal fine divide il totale dei voti validi espressi nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati più due, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale, trascurando l'eventuale parte frazionaria di questo, e attribuisce provvisoriamente a ogni lista o gruppo di liste tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto da ciascuno di essi. Se con il quoziente in tal modo calcolato il numero di seggi da attribuire, in via provvisoria, alle varie liste supera quelli dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. L'assegnazione dei seggi diviene definitiva se l'Ufficio elettorale centrale nazionale accerta che:

a) una lista o un gruppo di liste abbia ottenuto almeno 347 seggi;

b) le liste o i gruppi di liste che abbiano ricevuto meno del 4 per cento dei voti validi non abbiano ottenuto alcun seggio;».

3. Dopo il numero 2) del primo comma dell'articolo 77 del testo unico n. 361 del 1957, nel testo vigente ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

«2-bis) se non si verificano le condizioni di cui all'ultimo periodo del numero 2), so-

spende l'operazione in attesa del pronunciamento dell'Ufficio elettorale centrale nazionale. Questo provvede a:

a) escludere dall'assegnazione dei seggi le liste o i gruppi di liste che hanno ottenuto meno del 4 per cento dei voti validi;

b) attribuire, ove necessario dopo il compimento delle operazioni conseguenti al provvedimento di cui alla lettera *a)*, alla lista o al gruppo di liste che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validi, calcolati, in questa sede, previa detrazione dei voti ottenuti dalle liste o gruppi di liste che non hanno raggiunto il 4 per cento dei voti validi, riscontrati prima della detrazione anzidetta, e non meno del 35 per cento di questi, un numero aggiuntivo di seggi tale da consentire il raggiungimento del numero di 347 seggi;

2-ter) nelle circoscrizioni in cui le liste o i gruppi di liste di cui al numero *2-bis)*, lettera *a)*, avrebbero ottenuto almeno un seggio, si escludono dal computo dei voti validi complessivamente espressi quelli ottenuti dalle liste o dai gruppi di liste medesimi e l'Ufficio centrale circoscrizionale procede ad un nuovo computo del quoziente elettorale e, quindi, a una nuova ripartizione dei seggi assegnati alla circoscrizione fra le rimanenti liste o gruppi di liste. Per i successivi adempimenti, di cui al numero *2-bis)*, lettera *b)*, i seggi aggiuntivi sono assegnati alla lista o gruppo di liste beneficiario della maggioranza nelle circoscrizioni in cui la lista o il gruppo ha ottenuto le percentuali più alte. Per l'assegnazione definitiva dei rimanenti seggi in queste circoscrizioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede a un nuovo computo del quoziente elettorale previa detrazione dei voti conseguiti dalle liste o gruppi di liste di cui al numero *2-bis)*, lettere *a)* e *b)*, e, quindi, a una nuova ripartizione dei seggi rimasti disponibili nella circoscrizione fra le rimanenti liste o gruppi di liste;

2-quater) laddove nessuna lista o gruppo di liste raggiunga il 35 per cento dei voti validi, calcolati dopo la detrazione di quelli

ottenuti complessivamente dalle liste o gruppi di liste che non hanno raggiunto in sede nazionale il 4 per cento dei voti validi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale dà luogo a un secondo turno elettorale, da svolgersi quattordici giorni dopo il primo, al quale sono ammesse le due liste o gruppi di liste che abbiano conseguito al primo turno le maggiori cifre elettorali. Nella votazione per il secondo turno non vengono indicate preferenze, restando validi per la successiva assegnazione individuale dei seggi ai candidati i voti di preferenza da questi ottenuti nel primo turno elettorale. Alla lista o al gruppo di liste che al secondo turno ottenga il maggior numero di voti è attribuito, in aggiunta ai seggi ottenuti al primo turno, un numero di seggi tale da consentire il raggiungimento di 347 seggi. I seggi aggiuntivi sono assegnati alla lista o gruppo di liste beneficiario della maggiorazione nelle circoscrizioni in cui la lista o il gruppo di liste ha ottenuto le percentuali più alte. Per l'assegnazione dei rimanenti seggi in queste circoscrizioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede analogamente a quanto previsto al numero 2-ter) per il caso di maggiorazione dei seggi ottenuti, non tenendo conto dei risultati conseguiti dalla lista o dal gruppo di liste partecipante, ma non vincente, al secondo turno. In tutti i casi di maggiorazione dei seggi, nell'ambito di un gruppo di liste collegate, l'assegnazione dei seggi alle singole liste avviene in misura proporzionale ai voti conseguiti da ciascuna di esse nell'ambito del gruppo, utilizzando il meccanismo del quoziente elettorale;».

4. Al numero 3) del primo comma dell'articolo 77 del testo unico n. 361 del 1957, nel testo vigente ai sensi del comma 1 del presente articolo, è aggiunto il seguente periodo: «Salvo il caso in cui una lista o un gruppo di liste fruisca della maggiorazione per il conseguimento di 347 seggi e, a seguito di ciò, ottenga ulteriori seggi, con le procedure indicate ai numeri 2), 2-bis), e 2-ter), nella circoscrizione, i voti

residui delle singole circoscrizioni sono attribuiti, in ragione proporzionale, alle liste o gruppi di liste che hanno raggiunto il 4 per cento dei voti validi, con esclusione della lista o del gruppo di liste che abbiano fruito, in uno dei casi sopra indicati, della maggiorazione dei seggi attribuiti».

Art. 18.

1. Nell'articolo 92, primo comma, del testo unico n. 361 del 1957, al numero 4), dopo le parole «secondo il modello stabilito dalla legge» sono aggiunte le seguenti: «e contenente i nominativi dei candidati».

Art. 19.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunque attinenti alle norme per l'elezione della Camera dei deputati che siano in contrasto con la presente legge.

